

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2232/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'applicazione della decisione n. 1/85 della commissione mista CEE-Austria — Transito comunitario — che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario 1**

- Decisione n. 1/85 della commissione mista CEE-Austria — Transito comunitario — del 24 giugno 1985, recante modifica all'appendice II dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione delle normativa in materia di transito comunitario 2

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2233/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'applicazione della decisione n. 1/85 della commissione mista CEE-Svizzera — Transito comunitario — che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario 8**

- Decisione n. 1/85 della commissione mista CEE-Svizzera — Transito comunitario — del 24 giugno 1985, recante modifica all'appendice II dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario 9

- Regolamento (CEE) n. 2234/85 della Commissione, del 5 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 15

- Regolamento (CEE) n. 2235/85 della Commissione, del 5 agosto 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 17

- Regolamento (CEE) n. 2236/85 della Commissione, del 29 luglio 1985, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco 19

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2237/85 della Commissione, del 30 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione del regime del prezzo minimo all'importazione delle uve secche 24**

* Regolamento (CEE) n. 2238/85 della Commissione, del 31 luglio 1985, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato, e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio	26
* Regolamento (CEE) n. 2239/85 della Commissione, del 2 agosto 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 2102/75 che determina la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di fecola	29
* Regolamento (CEE) n. 2240/85 della Commissione, del 5 agosto 1985, che modifica dei limiti quantitativi in materia di traffico di perfezionamento passivo economico applicabili a taluni prodotti tessili (categorie 6 e 8) originari della Jugoslavia per il 1985	34
Regolamento (CEE) n. 2241/85 della Commissione, del 5 agosto 1985, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 27 maggio al 2 giugno 1985	36
Regolamento (CEE) n. 2242/85 della Commissione, del 5 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	38
Regolamento (CEE) n. 2243/85 della Commissione, del 5 agosto 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	39

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

85/370/CEE :

* Decisione della Commissione, dell'8 luglio 1985, che autorizza i Paesi Bassi ad accertare sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l'osservanza delle norme di purezza varietale definite nell'allegato II della direttiva 66/401/CEE del Consiglio per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di <i>Poa pratensis</i>	41
---	-----------

85/371/CEE :

* Decisione della Commissione, dell'8 luglio 1985, che modifica la decisione 81/888/CEE che proroga, per quanto concerne taluni paesi terzi, il termine concernente i controlli delle selezioni conservatrici previsto dalle direttive 70/475/CEE e 70/548/CEE	44
---	-----------

Rettifiche

* Rettifica del regolamento (CEE) n. 1943/85 della Commissione, del 12 luglio 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/69, per quanto riguarda talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU n. L 181 del 13. 7. 1985)	46
--	-----------

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1998/85 della Commissione, del 18 luglio 1985, che modifica gli importi compensativi monetari (GU n. L 189 del 22. 7. 1985)	46
---	----

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2157/85 della Commissione, del 29 luglio 1985, che modifica gli importi compensativi monetari (GU n. L 202 dell'1. 8. 1985)	46
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2232/85 DEL CONSIGLIO
del 25 luglio 1985

relativo all'applicazione della decisione n. 1/85 della commissione mista CEE-Austria — Transito comunitario — che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario⁽¹⁾, conferisce alla commissione mista, istituita dall'accordo, il potere di disporre, mediante decisione, gli emendamenti all'accordo resi necessari dalle modifiche di detta normativa;

considerando che la commissione mista ha deciso di emendare l'accordo per tener conto di talune modifiche recentemente intervenute nella normativa della Comunità, intese ad apportare semplificazioni e taluni riordinamenti tecnici in materia di transito comunitario;

considerando che l'emendamento costituisce oggetto della decisione n. 1/85 della commissione mista; che è necessario porre detta decisione in applicazione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 1/85 della commissione mista CEE-Austria — Transito comunitario — relativa all'emendamento dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS

⁽¹⁾ GU n. L 294 del 29. 12. 1972, pag. 87.

DECISIONE N. 1/85 DELLA COMMISSIONE MISTA CEE-AUSTRIA
— Transito comunitario —

del 24 giugno 1985

recante modifica all'appendice II dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario

LA COMMISSIONE MISTA,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, lettera a),

considerando che il regolamento che riguarda le disposizioni d'applicazione, nonché le misure di semplificazione del regime del transito comunitario è stato modificato, segnatamente per semplificare la documentazione utilizzata nella procedura di transito comunitario per ferrovia, per consentire, a determinate condizioni, la concessione della dispensa dalla firma delle dichiarazioni di transito comunitario preparate con una procedura informatizzata, per estendere a tutti i modi di trasporto la procedura semplificata di rilascio del documento di transito comunitario interno T2L, per adeguare, per quanto riguarda le merci che possono dar luogo ad un aumento della garanzia forfettaria, il livello di quest'ultima a quello delle imposizioni applicabili a dette merci e per rendere il testo del suddetto regolamento più omogeneo per quanto concerne le diciture che compaiono in ciascuna lingua;

considerando che il suddetto regolamento è contenuto nell'appendice II dell'accordo e che di conseguenza occorre adeguare l'appendice;

considerando che la decisione n. 1/81 della commissione mista ha modificato la suddetta appendice per apportare talune modifiche al sistema di garanzia forfettaria; che detta decisione è d'applicazione fino al 30 giugno 1985; che è necessario prorogare oltre tale data l'applicazione di detta decisione,

DECIDE:

Articolo 1

L'appendice II dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario è modificata come segue:

- 1) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

Fatte salve le misure di semplificazione eventualmente applicabili, il documento doganale di spedizione delle merci verso un altro Stato

membro della Comunità o il documento doganale di esportazione o di riesportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità o qualsiasi documento di effetto equivalente deve essere presentato all'ufficio di partenza unitamente alla dichiarazione di transito comunitario cui esso si riferisce.

Ai fini suddetti, possono essere raggruppate in un unico formulario la dichiarazione di spedizione o la dichiarazione di esportazione o di riesportazione, da un lato, e la dichiarazione di transito comunitario, dall'altro. »];

- 2) è inserito il seguente articolo:

« Articolo 13 ter

1. L'esemplare di controllo T n. 5 può essere rilasciato a posteriori a condizione che:

- l'omissione della richiesta o il mancato rilascio di questo documento al momento della spedizione delle merci non sia imputabile all'interessato;
- l'interessato fornisca la prova che l'esemplare di controllo T n. 5 si riferisce proprio alle merci per le quali sono state espletate le formalità di spedizione o di esportazione;
- l'interessato presenti i documenti richiesti per il rilascio del documento predetto;
- sia stato stabilito, con soddisfazione delle autorità doganali competenti che il rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T n. 5 non può dar luogo all'ottenimento di vantaggi finanziari indebiti, tenuto conto della procedura di transito eventualmente utilizzata, della posizione doganale delle merci e della loro utilizzazione e/o destinazione.

2. Qualora l'esemplare di controllo T n. 5 venga rilasciato a posteriori, su di esso è apportata, in rosso, una delle seguenti diciture:

- »Udstedt efterfølgende»
- »Nachträglich ausgestellt»
- »Εκδοθέν εκ των υστέρων»
- »Issued retroactively»
- »Délivré a posteriori»
- »Rilasciato a posteriori»
- »Achteraf afgegeven».

Inoltre, l'interessato deve indicare su questo esemplare di controllo T n. 5 l'identità del mezzo di trasporto con cui le merci sono state spedite nonché la data di partenza ed eventualmente la data di ripresentazione delle merci all'ufficio di destinazione.

3. L'esemplare di controllo T n. 5 rilasciato a posteriori può essere annotato dall'ufficio doganale competente dello stato membro di destinazione solo quando quest'ultimo constata che alle merci che formano oggetto di detto documento è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta dalle disposizioni comunitarie adottate in materia d'importazione o di esportazione di dette merci o della loro circolazione all'interno della Comunità. »];

- 3) il testo dell'articolo 40 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 40*

Le amministrazioni ferroviarie provvedono affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'utilizzazione di etichette munite di un pittogramma, il cui modello figura nell'allegato XIV.

Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura internazionale o sul bollettino di spedizione colli espressi internazionale nonché sul vagone ove si tratti di un carico completo o sul (sui) collo/i negli altri casi. » ;

- 4) il testo dell'articolo 50 g) è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 50 g)*

L'impresa di trasporto provvede affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'utilizzazione di etichette munite di un pittogramma, il cui modello figura nell'allegato XIV. Le etichette sono apposte sul bollettino di consegna — transito comunitario, nonché sul o su grandi contenitori. » ;

- 5) il testo dell'articolo 59, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

« 1. Al più tardi all'atto della spedizione delle merci, lo spedite autorizzato completa la dichiarazione T1 o T2, debitamente compilata, indicando sul recto degli esemplari 1, 2 e 3, nel riquadro „controllo dell'ufficio di partenza”, il termine entro il quale le merci debbono essere ripresentate all'ufficio di destinazione, le misure d'identificazione adottate nonché una delle seguenti diciture :

”Forenklet procedure”
 ”Vereinfachtes Verfahren”
 ”Απλουστευμένη διαδικασία”
 ”Simplified procedure”
 ”Procédure simplifiée”
 ”Procedura semplificata”

”Vereenvoudigde regeling” » ;

- 6) dopo l'articolo 60 è inserito il seguente articolo :

« *Articolo 60 bis*

1. Le autorità doganali possono autorizzare lo spedite autorizzato a non apporre la firma sulle dichiarazioni T1 e T2 munite dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato XV, compilate a mezzo di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. Tale autorizzazione è data a condizione che lo spedite autorizzato abbia preventivamente fornito alle suddette autorità un impegno scritto con cui si riconosce come principale obbligato di tutte le operazioni di transito comunitario effettuate con la scorta dei documenti T1 o T2, munite dell'impronta del timbro speciale.

2. I documenti T1 o T2 compilati conformemente al paragrafo 1 devono recare, nel riquadro riservato all'impegno del principale obbligato una delle seguenti diciture :

”Fritaget for underskrift”
 ”Freistellung von der Unterschriftsleistung”
 ”Δεν απαιτείται υπογραφή”
 ”Signature waived”
 ”Dispense de signature”
 ”Dispensa dalla firma”
 ”Van ondertekening vrijgesteld” » ;

- 7) il testo dell'articolo 74 è sostituito dal testo seguente :

[« *Articolo 74*

1. Per quanto riguarda le merci che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi concessa nel quadro della politica agricola comune e che sono spediti verso lo stato membro di destinazione con mezzi diversi da quelli aerei in condizioni tali che parte del percorso avviene al di fuori del territorio doganale della Comunità, il documento T2L è compilato in tre esemplari. L'originale e una copia sono consegnati all'interessato e la seconda copia è conservata dall'ufficio che l'ha rilasciata.

L'ufficio doganale che rilascia un documento T2L in tre esemplari appone su ciascuno di essi una delle seguenti diciture :

”Udstedt i 3 eksemplarer”
 ”In drei Exemplaren ausgestellt”
 ”Εκδίδόμενο σε τρία αντίτυπα”
 ”Issued in triplicate”
 ”Délivré en trois exemplaires”
 ”Rilasciato in tre esemplari”
 ”In drie exemplaren afgegeven”.

Per l'applicazione del primo comma, le merci imbarcate nel porto marittimo di uno stato membro per essere sbarcate nel porto marittimo di un altro stato membro sono considerate merci che non abbandonano il territorio doganale della Comunità, sempre che la traversata marittima si effettui con la scorta di un titolo di trasporto unico.

2. Nello stato membro di destinazione l'interessato presenta all'ufficio di cui all'articolo 72, l'originale e la copia che gli sono stati consegnati. Detto ufficio appone il proprio visto sulla copia e la rinvia all'ufficio emittente a fini di controllo. Esso viene informato dell'esito del controllo unicamente nel caso che venga constatata una irregolarità. »];

8) l'articolo 75 è modificato come segue:

- la cifra 1 che figura nel paragrafo 1 è soppressa;
- il paragrafo 2 è abrogato;

9) il testo dell'articolo 77, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Lo speditore autorizzato è tenuto, al più tardi al momento della spedizione delle merci, a compilare e a firmare il formulario T2L. Inoltre, egli deve indicare, nel riquadro riservato al visto della dogana, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di emissione del documento, i riferimenti al documento d'esportazione richiesti dallo stato membro di spedizione nonché una delle seguenti diciture:

- »Forenklet procedure»
- »Vereinfachtes Verfahren»
- »Απλουστευμένη διαδικασία»
- »Simplified procedure»
- »Procédure simplifiée»
- »Procedura semplificata»
- »Vereenvoudigde regeling» »;

10) nell'allegato VII, le sigle EF, EG, EK, EC, CE figuranti nell'intestazione dell'avviso di passaggio sono soppresse;

11) nell'allegato VIII, le sigle EF, EG, EK, EC, CE figuranti nell'intestazione della ricevuta sono soppresse;

12) l'allegato XIII è sostituito dall'allegato B della presente decisione;

13) l'allegato A della presente decisione è aggiunto come allegato XIV.

Articolo 2

I formulari conformi ai modelli figuranti negli allegati VII e VIII dell'appendice II, quali erano in vigore anteriormente al 1° gennaio 1985, possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 3

La decisione n. 1/81 della commissione mista, prorogata da ultimo con la decisione n. 1/83, è prorogata fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1985.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1985.

Per la commissione mista

Il Presidente


Dr. R. SIMONCSICS

ALLEGATO A

ALLEGATO XIV

Etichetta

(Articoli 40 e 50 g)



Colore : nero su verde



ALLEGATO B

ALLEGATO XIII

Elenco delle merci il cui trasporto può dar luogo ad un aumento della garanzia forfettaria

1	2	3
Voce tariffaria	Designazione delle merci	Quantità corrispondente all'importo forfettario di 7 000 ECU
ex 02.01	Carni della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	} 3 000 kg
ex 02.06	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, seccate o affumicate, anche disossate	
ex 16.02	Preparazioni (diverse da quelle della voce n. 16.01) e conserve di carni o di frattaglie della specie bovina, non cotte, compresi i miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte, escluso il fegato	
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina domestica, escluso il fegato	} 4 000 kg
ex 16.02	Preparazioni (diverse da quelle della voce n. 16.01) e conserve di carni o di frattaglie della specie suina domestica, contenenti carne bovina, non cotta, escluso il fegato	
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie della specie suina domestica contenenti in peso l'80 % o più di carni o di frattaglie di qualsiasi specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine, escluso il fegato	
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati,	5 000 kg
04.03	Burro	3 000 kg
04.04	Formaggi e latticini	3 500 kg
ex 09.01	Caffè non torrefatto, anche decaffeinizzato	3 000 kg
ex 09.01	Caffè torrefatto, anche decaffeinizzato	2 000 kg
ex 21.02	Estratti o essenze di caffè	1 000 kg
09.02	Tè	3 000 kg
ex 21.02	Estratti o essenze di tè	1 000 kg
ex 21.07	Preparazioni alimentari, non nominate né comprese altrove, diverse dai cereali, precotte o diversamente preparate, paste alimentari, gelati, yogurt preparati, latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici e culinari, e sciroppi di zucchero, aventi un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 %	3 000 kg .

1	2	3
Voce tariffaria	Designazione delle merci	Quantità corrispondente all'importo forfettario di 7 000 ECU
22.05	Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (comprese le mistelle)	15 hl
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o sostanze aromatiche	15 hl
ex 22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più	3 hl
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol	3 hl
ex 22.09	Acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche	5 hl
ex 24.02	Sigarette	70 000 pezzi
ex 24.02	Sigaretti	60 000 pezzi
ex 24.02	Sigari	25 000 pezzi
ex 24.02	Tabacco da fumo	100 kg
ex 27.10	Oli di petrolio leggeri e medi e oli da gas	200 hl
ex 33.06	Profumi e acque da toletta	5 hl

REGOLAMENTO (CEE) N. 2233/85 DEL CONSIGLIO
del 25 luglio 1985

relativo all'applicazione della decisione n. 1/85 della commissione mista CEE-Svizzera — Transito comunitario — che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo tra la Comunità economica europea e la confederazione svizzera sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario⁽¹⁾, conferisce alla commissione mista, istituita dall'accordo, il potere di disporre, mediante decisione, gli emendamenti all'accordo resi necessari dalle modifiche di detta normativa;

considerando che la commissione mista ha deciso di emendare l'accordo per tener conto di talune modifiche recentemente intervenute nella normativa della Comunità, intese ad apportare semplificazioni e taluni riordinamenti tecnici in materia di transito comunitario;

considerando che l'emendamento costituisce oggetto della decisione n. 1/85 della commissione mista; che è necessario porre detta decisione in applicazione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 1/85 della commissione mista CEE-Svizzera — Transito comunitario — relativa all'emendamento dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS

⁽¹⁾ GU n. L 294 del 29. 12. 1972, pag. 2.

DECISIONE N. 1/85 DELLA COMMISSIONE MISTA CEE-SVIZZERA
— Transito comunitario —

del 24 giugno 1985

recante modifica all'appendice II dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario

LA COMMISSIONE MISTA,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, lettera a),

considerando che il regolamento che riguarda le disposizioni d'applicazione, nonché le misure di semplificazione del regime del transito comunitario è stato modificato, segnatamente per semplificare la documentazione utilizzata nella procedura di transito comunitario per ferrovia, per consentire, a determinate condizioni, la concessione della dispensa dalla firma delle dichiarazioni di transito comunitario preparate con una procedura informatizzata, per estendere a tutti i modi di trasporto la procedura semplificata di rilascio del documento di transito comunitario interno T2L, per adeguare, per quanto riguarda le merci che possono dar luogo ad un aumento della garanzia forfettaria, il livello di quest'ultima a quello delle imposizioni applicabili a dette merci e per rendere il testo del suddetto regolamento più omogeneo per quanto concerne le diciture che compaiono in ciascuna lingua;

considerando che il suddetto regolamento è contenuto nell'appendice II dell'accordo e che di conseguenza occorre adeguare l'appendice;

considerando che la decisione n. 1/81 della commissione mista ha modificato la suddetta appendice per apportare talune modifiche al sistema di garanzia forfettaria; che detta decisione è d'applicazione fino al 30 giugno 1985; che è necessario prorogare oltre tale data l'applicazione di detta decisione,

DECIDE:

Articolo 1

L'appendice II dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario è modificata come segue:

- 1) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 4*

Fatte salve le misure di semplificazione eventualmente applicabili, il documento doganale di spedizione delle merci verso un altro stato

membro della Comunità o il documento doganale di esportazione o di riesportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità o qualsiasi documento di effetto equivalente deve essere presentato all'ufficio di partenza unitamente alla dichiarazione di transito comunitario cui esso si riferisce.

Ai fini suddetti, possono essere raggruppate in un unico formulario la dichiarazione di spedizione o la dichiarazione di esportazione o di riesportazione, da un lato, e la dichiarazione di transito comunitario, dall'altro. »];

- 2) è inserito il seguente articolo:

« *Articolo 13 ter*

1. L'esemplare di controllo T n. 5 può essere rilasciato a posteriori a condizione che:

- l'omissione della richiesta o il mancato rilascio di questo documento al momento della spedizione delle merci non sia imputabile all'interessato;
- l'interessato fornisca la prova che l'esemplare di controllo T n. 5 si riferisce proprio alle merci per le quali sono state espletate le formalità di spedizione o di esportazione;
- l'interessato presenti i documenti richiesti per il rilascio del documento predetto;
- sia stato stabilito, con soddisfazione delle autorità doganali competenti che il rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T n. 5 non può dar luogo all'ottenimento di vantaggi finanziari indebiti, tenuto conto della procedura di transito eventualmente utilizzata, della posizione doganale delle merci e della loro utilizzazione e/o destinazione.

2. Qualora l'esemplare di controllo T n. 5 venga rilasciato a posteriori, su di esso è apportata, in rosso, una delle seguenti diciture:

- "Udstedt efterfølgende"
- "Nachträglich ausgestellt"
- "Εκδοθέν εκ των υστέρων"
- "Issued retroactively"
- "Délivré a posteriori"
- "Rilasciato a posteriori"
- "Achteraf afgegeven".

Inoltre, l'interessato deve indicare su questo esemplare di controllo T n. 5 l'identità del mezzo di trasporto con cui le merci sono state spedite nonché la data di partenza ed eventualmente la data di ripresentazione delle merci all'ufficio di destinazione.

3. L'esemplare di controllo T n. 5 rilasciato a posteriori può essere annotato dall'ufficio doganale competente dello stato membro di destinazione solo quando quest'ultimo constata che alle merci che formano oggetto di detto documento è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta dalla disposizioni comunitarie adottate in materia d'importazione o di esportazione di dette merci o della loro circolazione all'interno della Comunità. »];

- 3) il testo dell'articolo 40 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 40*

Le amministrazioni ferroviarie provvedono affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'utilizzazione di etichette munite di un pittogramma, il cui modello figura nell'allegato XIV.

Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura internazionale o sul bollettino di spedizione colli espressi internazionale nonché sul vagone ove si tratti di un carico completo o sul (sui) collo/i negli altri casi. »;

- 4) il testo dell'articolo 50 g) è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 50 g)*

L'impresa di trasporto provvede affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'utilizzazione di etichette munite di un pittogramma, il cui modello figura nell'allegato XIV. Le etichette sono apposte sul bollettino di consegna — transito comunitario, nonché sul o su grandi contenitori. »;

- 5) il testo dell'articolo 59, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

« 1. Al più tardi all'atto della spedizione delle merci, lo spedite autorizzato completa la dichiarazione T1 o T2, debitamente compilata, indicando sul recto degli esemplari 1, 2 e 3, nel riquadro „controllo dell'ufficio di partenza”, il termine entro il quale le merci debbono essere ripresentate all'ufficio di destinazione, le misure d'identificazione adottate nonché una delle seguenti diciture :

”Forenklet procedure”
 ”Vereinfachtes Verfahren”
 ”Απλουστευμένη διαδικασία”
 ”Simplified procedure”
 ”Procédure simplifiée”
 ”Procedura semplificata”

”Vereenvoudigde regeling” » ;

- 6) dopo l'articolo 60 è inserito il seguente articolo :

« *Articolo 60 bis*

1. Le autorità doganali possono autorizzare lo spedite autorizzato a non apporre la firma sulle dichiarazioni T1 e T2 munite dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato XV, compilate a mezzo di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. Tale autorizzazione è data a condizione che lo spedite autorizzato abbia preventivamente fornito alle suddette autorità un impegno scritto con cui si riconosce come principale obbligato di tutte le operazioni di transito comunitario effettuate con la scorta dei documenti T1 o T2, muniti dell'impronta del timbro speciale.

2. I documenti T1 o T2 compilati conformemente al paragrafo 1 devono recare, nel riquadro riservato all'impegno del principale obbligato una delle seguenti diciture :

”Fritaget for underskrift”
 ”Freistellung von der Unterschriftsleistung”
 ”Δεν απαιτείται υπογραφή”
 ”Signature waived”
 ”Dispense de signature”
 ”Dispensa dalla firma”
 ”Van ondertekening vrijgesteld” » ;

- 7) il testo dell'articolo 74 è sostituito dal testo seguente :

[« *Articolo 74*

1. Per quanto riguarda le merci che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi concessa nel quadro della politica agricola comune e che sono spediti verso lo stato membro di destinazione con mezzi diversi da quelli aerei in condizioni tali che parte del percorso avviene al di fuori del territorio doganale della Comunità, il documento T2L è compilato in tre esemplari. L'originale e una copia sono consegnati all'interessato e la seconda copia è conservata dall'ufficio che l'ha rilasciata.

L'ufficio doganale che rilascia un documento T2L in tre esemplari appone su ciascuno di essi una delle seguenti diciture :

”Udstedt i 3 eksemplarer”
 ”In drei Exemplaren ausgestellt”
 ”Εκδιδόμενο σε τρία αντίτυπα”
 ”Issued in triplicate”
 ”Délivré en trois exemplaires”
 ”Rilasciato in tre esemplari”
 ”In drie exemplaren afgegeven”.

Per l'applicazione del primo comma, le merci imbarcate nel porto marittimo di uno stato membro per essere sbarcate nel porto marittimo di un altro stato membro sono considerate merci che non abbandonano il territorio doganale della Comunità, sempre che la traversata marittima si effettui con la scorta di un titolo di trasporto unico.

2. Nello stato membro di destinazione l'interessato presenta all'ufficio di cui all'articolo 72 l'originale e la copia che gli sono stati consegnati. Detto ufficio appone il proprio visto sulla copia e la rinvia all'ufficio emittente a fini di controllo. Esso viene informato dell'esito del controllo unicamente nel caso che venga constatata una irregolarità. »];

8) l'articolo 75 è modificato come segue :

- la cifra 1 che figura nel paragrafo 1 è soppressa ;
- il paragrafo 2 è abrogato ;

9) il testo dell'articolo 77, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Lo speditore autorizzato è tenuto, al più tardi al momento della spedizione delle merci, a compilare e a firmare il formulario T2L. Inoltre, egli deve indicare, nel riquadro riservato al visto della dogana, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di emissione del documento, i riferimenti al documento d'esportazione richiesti dallo Stato membro di spedizione nonché una delle seguenti diciture :

- »Forenklet procedure»
- »Vereinfachtes Verfahren»
- »Απλουστευμένη διαδικασία»
- »Simplified procedure»
- »Procédure simplifiée»
- »Procedura semplificata»
- »Vereenvoudigde regeling» » ;

10) nell'allegato VII, le sigle EF, EG, EK, EC, CE figuranti nell'intestazione dell'avviso di passaggio sono soppresse ;

11) nell'allegato VIII, le sigle EF, EG, EK, EC, CE figuranti nell'intestazione della ricevuta sono soppresse ;

12) l'allegato XIII è sostituito dall'allegato B della presente decisione ;

13) l'allegato A della presente decisione è aggiunto come allegato XIV.

Articolo 2

I formulari conformi ai modelli figuranti negli allegati VII e VIII dell'appendice II, quali erano in vigore anteriormente al 1° gennaio 1985, possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 3

La decisione n. 1/81 della commissione mista, prorogata da ultimo con la decisione n. 1/83, è prorogata fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1985.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1985.

Per la commissione mista

Il Presidente


F. KLEIN

ALLEGATO A

ALLEGATO XIV

Etichetta

(Articoli 40 e 50 g)



Colore : nero su verde



ALLEGATO B

ALLEGATO XIII

Elenco delle merci il cui trasporto può dar luogo ad un aumento della garanzia forfettaria

1	2	3
Voce tariffaria	Designazione delle merci	Quantità corrispondente all'importo forfettario di 7 000 ECU
ex 02.01	Carni della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	
ex 02.06	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, anche disossate	
ex 16.02	Preparazioni (diverse da quelle della voce n. 16.01) e conserve di carni o di frattaglie della specie bovina, non cotte, compresi i miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte, escluso il fegato	3 000 kg
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina domestica, escluso il fegato	
ex 16.02	Preparazioni (diverse da quelle della voce n. 16.01) e conserve di carni o di frattaglie della specie suina domestica, contenenti carne bovina, non cotta, escluso il fegato	4 000 kg
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie della specie suina domestica contenenti in peso l'80 % o più di carni o di frattaglie di qualsiasi specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine, escluso il fegato	
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati	5 000 kg
04.03	Burro	3 000 kg
04.04	Formaggi e latticini	3 500 kg
ex 09.01	Caffè non torrefatto, anche decaffeinizzato	3 000 kg
ex 09.01	Caffè torrefatto, anche decaffeinizzato	2 000 kg
ex 21.02	Estratti o essenze di caffè	1 000 kg
09.02	Tè	3 000 kg
ex 21.02	Estratti o essenze di tè	1 000 kg
ex 21.07	Preparazioni alimentari, non nominate né comprese altrove, diverse dai cereali, precotte o diversamente preparate, paste alimentari, gelati, jogurt preparati, latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici e culinari, e sciroppi di zucchero, aventi un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 %	3 000 kg

1	2	3
Voce tariffaria	Designazione delle merci	Quantità corrispondente all'importo forfettario di 7 000 ECU
22.05	Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (comprese le mistelle)	15 hl
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o sostanze aromatiche	15 hl
ex 22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più	3 hl
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol	3 hl
ex 22.09	Acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche	5 hl
ex 24.02	Sigarette	70 000 pezzi
ex 24.02	Sigaretti	60 000 pezzi
ex 24.02	Sigari	25 000 pezzi
ex 24.02	Tabacco da fumo	100 kg
ex 27.10	Oli di petrolio leggeri e medi e oli da gas	200 hl
ex 33.06	Profumi e acque da toletta	5 hl

REGOLAMENTO (CEE) N. 2234/85 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2159/85⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 agosto 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2159/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 203 del 1. 8. 1985, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	107,62
10.01 B II	Frumento duro	166,81 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	110,22 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	102,13
10.04	Avena	78,86
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	91,44 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	50,98 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	105,48 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	163,67
11.01 B	Farine di segala	167,31
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	271,64
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	176,76

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2235/85 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 agosto 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 agosto 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	2,40	2,40	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,16	1,16	2,07
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	5,66
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2236/85 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1985

relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafi 4 e 7, e l'articolo 39, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire una gara permanente principale per l'esportazione di zucchero bianco, che, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, preveda la possibilità di determinare prelievi e/o restituzioni all'esportazione;

considerando che le norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁵⁾;

considerando che, data la specificità dell'operazione, occorre stabilire modalità di applicazione particolari nell'ambito del presente regolamento e non applicare invece quelle previste dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione della concessione delle restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁷⁾; che, per gli stessi motivi, appare necessario adottare opportune

disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente e quindi derogare al regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3130/82⁽⁹⁾, al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1994/84⁽¹¹⁾, nonché al regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1607/80⁽¹³⁾;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1160/82 della Commissione, del 14 maggio 1982, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari⁽¹⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 469/85⁽¹⁵⁾, prevede che, nel caso in cui il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo mediante gara, la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è accettata soltanto se l'interessato, al momento in cui ha presentato la propria offerta, ha dichiarato per iscritto che è sua intenzione, qualora l'offerta stessa sia interamente o parzialmente accolta, chiedere la fissazione anticipata anche dell'importo compensativo monetario; che in tal caso l'obbligo di presentare domanda di fissazione anticipata del prelievo o della restituzione in seguito all'accoglimento dell'offerta implica l'obbligo di richiedere al tempo stesso la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario; che, per motivi peculiari al mercato dello zucchero, quando un operatore intende far uso della facoltà di fissare in anticipo un importo compensativo monetario in collegamento con un prelievo o una restituzione all'esportazione fissata in anticipo nel quadro di una gara, il predetto operatore decide soltanto al momento della presentazione della domanda del titolo di esportazione in questione; che in effetti non può decidere validamente circa la fissazione anticipata del predetto

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 20.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 186 del 13. 7. 1984, pag. 17.

⁽¹²⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.

⁽¹³⁾ GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 42.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 134 del 15. 5. 1982, pag. 22.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 58 del 26. 2. 1985, pag. 5.

importo compensativo monetario se non dopo essere stato dichiarato aggiudicatario del prelievo o della restituzione per il quantitativo di zucchero che figura nella sua offerta; che quindi è opportuno prevedere una deroga alle predette disposizioni nel caso della presente gara, lasciando all'aggiudicatario la facoltà di chiedere la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario al momento della presentazione della domanda del titolo di esportazione in questione;

considerando che, in alcuni casi limite, la limitazione al 30 giugno 1986 della durata di validità dei titoli di esportazione rilasciati nell'ambito delle gare parziali effettuate a decorrere dal 1° febbraio 1986 può rendere materialmente impossibile l'esportazione prima dell'inizio della nuova campagna di commercializzazione; che è quindi opportuno consentire allo stato membro in causa di disporre che, a richiesta degli interessati, questi possano effettuare l'esportazione sino al 15 luglio 1986, restando inteso che tale esportazione va considerata, a tutti gli effetti, come avvenuta il 30 giugno 1986; vale a dire che, in caso di non fissazione anticipata degli importi compensativi monetari, tutti gli elementi agromonetari quali l'importo compensativo monetario, il tasso rappresentativo ed il coefficiente monetario da applicare alle restituzioni all'esportazione sono quelli applicabili il 30 giugno 1986 e che, in caso di fissazione anticipata degli importi compensativi, sino al 30 giugno 1986, questi ultimi non sono adeguati in funzione dell'eventuale applicazione di un nuovo tasso rappresentativo di un nuovo tasso rappresentativo a decorrere dal 1° luglio 1986; che le restituzioni accordate per l'esportazione di tale zucchero sono fissate nell'ambito della presente gara sulla base del prezzo d'intervento fissato per la campagna di commercializzazione 1985/1986 e che, non sono, eventualmente, adeguabili in funzione di una differenza dei prezzi comunitari al momento del passaggio alla campagna di commercializzazione 1986/1987; che in tali condizioni si deve prevedere che il contributo di magazzinaggio fissato per la campagna 1985/1986 dal regolamento (CEE) n. 1653/85 della Commissione⁽¹⁾ resti applicabile allo zucchero in causa smerciato durante il periodo dal 1° al 15 luglio 1986;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara permanente principale per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco e si procede, durante il periodo di validità della gara permanente, a gare parziali.

⁽¹⁾ GU n. L 159 del 19. 6. 1985, pag. 36.

2. La gara permanente rimane aperta sino all'11 giugno 1986.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 766/68 e delle disposizioni che seguono. Non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 394/70.

Articolo 3

1. Gli stati membri stabiliscono un bando di gara che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.
2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della stessa.
3. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Il bando può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale:
 - a) decorre dall'8 agosto 1985;
 - b) scade alle ore 10,30 del 14 agosto 1985.
2. Il termine di presentazione per ognuna delle gare parziali successive:
 - a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi;
 - b) scade alle ore 10,30 del mercoledì della settimana successiva.
3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per
 - mercoledì 20 novembre 1985, scade alle ore 10,30 di martedì 19 novembre 1985;
 - mercoledì 1° gennaio 1986, scade alle ore 10,30 di venerdì 3 gennaio 1986;
 - mercoledì 30 aprile 1986, scade alle ore 10,30 di martedì 29 aprile 1986.
4. In deroga al paragrafo 2, la gara parziale prevista per mercoledì 25 dicembre 1985 non avrà luogo.
5. Le ore limite fissate nel presente regolamento sono le ore del Belgio.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno stato membro, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telex o telegramma indirizzato a detto organismo.

2. L'offerta deve precisare :
- gli estremi della gara ;
 - il nome e l'indirizzo dell'offerente ;
 - il quantitativo di zucchero bianco da esportare ;
 - l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso nella moneta dello stato membro nel quale è presentata l'offerta ;
 - l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui al punto c), espresso nella moneta dello stato membro nel quale è presentata l'offerta.
3. L'offerta è valida soltanto se :
- il quantitativo da esportare è pari ad almeno 250 tonnellate di zucchero bianco ;
 - prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta ;
 - è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), il o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare ;
 - è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a :
 - completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 3, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non sia stato rispettato, e
 - informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro i 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato ;
 - contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2.
4. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se :
- l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa ;
 - l'aggiudicazione riguarda tutto o parte del quantitativo offerto.
5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono prese in considerazione.

6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 6

- Ogni offerente deve costituire una cauzione di 9 ECU per 100 chilogrammi di zucchero da esportare ai sensi della presente gara. Tale cauzione, fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 3, costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione.
- La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo stato membro nel quale è presentata l'offerta.
- Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata :
 - per quanto riguarda gli offerenti, soltanto per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta ;
 - per quanto riguarda gli aggiudicatari, soltanto se questi ultimi hanno richiesto il loro titolo d'esportazione nel termine indicato all'articolo 12, lettera b), e per il quantitativo per il quale hanno rispettato l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 12, lettera b) ; le disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3183/80 restano applicabili.

La parte della cauzione, la cauzione o la cauzione supplementare di cui all'articolo 13, paragrafo 3, che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

- In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello stato membro in causa adotta le misure ritenute necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall'interessato.

Articolo 7

- Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.
- Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione in forma anonima.

Articolo 8

- Previo esame delle offerte, può essere fissato un quantitativo massimo per la gara parziale.
- Può essere deciso di non dar seguito ad una determinata gara parziale.

Articolo 9

1. Sulla base del prezzo d'intervento dello zucchero bianco in vigore per la campagna di commercializzazione 1985/1986, e tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede:

- alla fissazione di un importo minimo del prelievo all'esportazione, ovvero
- alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

Articolo 10

1. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo:

- nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato;
- nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo trattino; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

2. Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si risolva, per effetto di un'offerta presa in considerazione, in un superamento del quantitativo massimo, all'offerente in causa è aggiudicato soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del

quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:

- proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse, ovvero
- per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare, ovvero
- per estrazione a sorte.

Articolo 11

1. L'organismo competente dello stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi della gara;
- b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
- c) il prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, la restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero bianco per il quantitativo globale di cui alla lettera b).

Articolo 12

L'aggiudicatario ha:

- a) il diritto al rilascio, per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta;
- b) l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni interessate del regolamento (CEE) n. 3183/80, una domanda di titolo di esportazione per tale quantitativo; l'articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento e l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 645/75 non sono applicabili in questo caso. La presentazione della domanda è effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 3183/80 e al più tardi:
 - l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale prevista la settimana successiva
ovvero
 - l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva quando nella settimana in questione non è prevista alcuna gara parziale;
- c) l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Tale diritto e tali obblighi non sono trasmissibili.

Articolo 13

1. Le disposizioni dell'articolo 9, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2630/81 non si applicano allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente regolamento.

2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla scadenza del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

Tuttavia :

- a) i titoli di esportazione rilasciati per gare parziali
- che avranno luogo tra il 14 agosto e l'11 settembre 1985, sono utilizzabili solo a decorrere dal 15 settembre 1985,
 - che avranno luogo tra il 12 settembre e il 2 ottobre 1985, sono utilizzabili dal giorno del loro rilascio,
- e sono validi soltanto fino al 31 dicembre 1985 ;
- b) i titoli di esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo a decorrere dal 1° febbraio 1986 sono validi soltanto sino al 30 giugno 1986. L'organismo competente dello stato membro che ha rilasciato tali titoli può, a richiesta del titolare o, in caso di cessione dei titoli, del cessionario, prorogarne la validità sino al 15 luglio 1986. In caso di proroga, si considera che l'esportazione è avvenuta il 30 giugno 1986. Gli stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi di zucchero corrispondenti alle richieste in causa. All'atto dello smercio di tale zucchero durante il periodo dal 1° al 15 luglio 1986, il contributo di magazzinaggio da applicare è quello valido durante la campagna di commercializzazione 1985/1986.

3. Salvo caso di forza maggiore, se l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione chiesto entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), non è stato rispettato e la cauzione di cui all'articolo 6 è inferiore :

- a) al prelievo all'esportazione indicato nel titolo, diminuito del prelievo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore l'ultimo giorno di validità del detto titolo, oppure
- b) alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68, in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo, oppure
- c) alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo,

quale cauzione supplementare e alle condizioni relative ai termini di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3183/80 viene riscosso dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c), e la cauzione di cui all'articolo 6.

Articolo 14

Quando l'aggiudicatario intende presentare una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario nell'ambito della presente gara permanente, le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1160/82 non sono d'applicazione.

Quando si faccia ricorso alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, dello stesso regolamento, quelle dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 2 rimangono applicabili per la presente gara.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2237/85 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1985

che stabilisce le modalità di applicazione del regime del prezzo minimo all'importazione delle uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 7,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 516/77 prevede che per le uve secche importate si rispetti un prezzo minimo all'importazione; che il regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio⁽⁵⁾, stabilisce norme generali relative al regime dei prezzi minimi all'importazione per le uve secche;

considerando che occorre precisare i fattori da prendere in considerazione per la determinazione del prezzo all'importazione e la procedura da seguire per la loro conversione nella moneta dello stato membro importatore; che, per impedire il mancato rispetto del prezzo minimo all'importazione, occorre accettare come prove documentarie soltanto le fatture emesse nel paese di origine delle uve secche;

considerando che il coefficiente monetario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2089/85 costituisce un elemento del prezzo minimo all'importazione e deve essere fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione; che, in caso di variazioni monetarie nel corso di una campagna di commercializzazione, potrebbe rendersi necessario modificare il coefficiente monetario o fissare un nuovo coefficiente in tempi brevi; che occorre autorizzare la Commissione a fissare tale coefficiente; che il coefficiente deve essere fissato quando il divario monetario effettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale

da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni stati membri⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾, è uguale o superiore a 2,5 punti percentuali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutti-voli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo minimo all'importazione è rispettato quando il prezzo all'importazione espresso nella moneta dello stato membro importatore non è inferiore al prezzo minimo all'importazione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
2. Per determinare il prezzo all'importazione si prendono in considerazione i seguenti fattori:
 - a) prezzo fob nel paese di origine,
 - b) costo di trasporto e di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.
3. Ai fini del paragrafo 2, per « prezzo fob » s'intende il prezzo pagato o da pagare per il quantitativo di prodotti contenuto in una partita, ivi compresi il costo del caricamento della partita su un mezzo di trasporto in una località del paese di origine e le altre spese sostenute in detto paese. Dal prezzo fob sono escluse le spese per eventuali servizi sostenute dal venditore dopo il caricamento dei prodotti a bordo del mezzo di trasporto.
4. Il prezzo è pagato al venditore entro i tre mesi successivi al giorno in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione di immissione in libera pratica.
5. Qualora i fattori di cui al paragrafo 2 siano espressi in una moneta diversa da quella dello stato membro importatore, per la loro conversione nella moneta di quest'ultimo si applicano le disposizioni relative alla valutazione delle merci a fini doganali.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Articolo 2

1. Per ogni partita, al momento dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, le autorità doganali confrontano il prezzo all'importazione con il prezzo minimo all'importazione.
2. Il prezzo all'importazione deve essere indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, che deve essere corredata di tutti i documenti necessari per verificare tale prezzo.
3. Le autorità competenti prendono i provvedimenti necessari per determinare il prezzo all'importazione, riferendosi in particolare al prezzo di rivendita praticato all'importatore:
 - a) se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel paese di origine dei prodotti,
 - b) se le suddette autorità non sono persuase che il prezzo indicato nella dichiarazione corrisponda al prezzo all'importazione effettivo, o
 - c) se il pagamento non è stato effettuato entro il termine di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

Articolo 3

L'importatore conserva la prova dell'avvenuto pagamento al venditore. Tale prova e tutti i documenti commerciali, in particolare fatture, contratti e corri-

spondenza concernenti l'acquisto e la vendita dei prodotti, sono tenuti per tre anni a disposizione delle autorità doganali per eventuali verifiche.

Articolo 4

1. Nel caso in cui, per la moneta di uno stato membro, il divario monetario effettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 sia uguale o superiore a 2,5 punti percentuali, la Commissione fissa un coefficiente monetario corrispondente al divario monetario effettivo. Tuttavia se nel corso della campagna di commercializzazione, il divario monetario effettivo è inferiore a 2,5 punti percentuali rispetto a quello fissato precedentemente, si continua ad applicare quest'ultimo. Il divario monetario effettivo da prendere in considerazione per le monete di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 974/71 è quello constatato nel periodo compreso tra il mercoledì e il successivo martedì immediatamente precedenti la fissazione del coefficiente monetario.
2. Il coefficiente di cui al paragrafo 1 è fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione e, successivamente, il primo lunedì dei mesi di novembre, gennaio, marzo, maggio e luglio.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2238/85 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 1985**

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato, e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche è fissato tenendo conto:

- del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,
- dei prezzi praticati sui mercati mondiali,
- della situazione del mercato interno della Comunità,
- dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative al regime dei prezzi minimi all'importazione per le uve secche⁽³⁾, le tasse di compensazione sono fissate con riferimento ad una gamma di prezzi all'importazione; che la tassa di compensazione massima è determinata sulla base dei prezzi più favorevoli praticati sul mercato mondiale per quantitativi significativi dai più rappresentativi paesi terzi;

considerando che la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento figura nella tariffa doganale comune; che occorre fissare un prezzo minimo all'importazione per le uve secche di Corinto e le altre uve secche;

considerando che occorre modificare di conseguenza la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 483/85⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo minimo all'importazione alle uve secche durante la campagna di commercializzazione 1985/1986 è quello indicato nell'allegato I.

2. La tassa di compensazione da riscuotere quando il prezzo minimo all'importazione di cui al paragrafo 1 non viene rispettato è quella indicata nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 27. 2. 1985, pag. 14.

Articolo 2

Il testo della sottovoce 08.04 B della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è sostituito dal seguente :

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
08.04	B. Secche :		
	I. presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno :		
	a) uve secche di Corinto	9 (b)	3,3
	b) altre	9 (b)	3,3
	II. Altre :		
	a) uve secche di Corinto	9 (b)	3,1
b) altre	9 (b)	3,1	

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

PREZZI MINIMI ALL'IMPORTAZIONE

<i>(ECU/t)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione
08.04	B. Uve secche :	
	I. presentate in imballaggi immediati di 15 kg o meno :	
	a) uve secche di Corinto	1 178
	b) altre	1 232
	II. Altre :	
	a) uve secche di Corinto	1 178
	b) altre	1 232

ALLEGATO II

TASSE DI COMPENSAZIONE

1. Uve secche di Corinto delle sottovoci 08.04 B I a) o 08.04 B II a) della tariffa doganale comune :

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a	ma non inferiore a	
1178,0	1166,2	11,8
1166,2	1142,7	35,3
1142,7	1107,3	70,7
1107,3	1072,0	106,0
1072,0		180,0

2. Uve secche delle sottovoci 08.04 B I b) o 08.04 B II b) della tariffa doganale comune :

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a	ma non inferiore a	
1232,0	1219,7	12,3
1219,7	1195,0	37,0
1195,0	1158,1	73,9
1158,1	1121,1	110,9
1121,1		234,0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2239/85 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2102/75 che determina la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di fecola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1499/85⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,considerando che in virtù del regolamento (CEE) n. 2124/85 della Commissione⁽⁵⁾, la Commissione, per mantenere l'equilibrio nel settore dei prodotti amidacei tra l'industria dell'amido di granturco e l'industria della fecola, tenuto conto della modifica del prezzo d'entrata del granturco a decorrere dal 1° agosto 1985 e della correlazione tra tale prezzo d'entrata e il prezzo minimo che deve pagare il fabbricante di fecola, ha dovuto procedere ad un adeguamento di quest'ultimo prezzo; che la modifica del prezzominimo deve riflettersi sugli importi che figurano nelle colonne 4 e 6 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2102/75⁽⁶⁾ della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1954/84⁽⁷⁾;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2102/75 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1985.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 31.⁽⁶⁾ GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 182 del 10. 7. 1984, pag. 5.

BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Vægt under vand af 5 050 g kartofler (g)	Kartoflernes stivelsesindhold (i vægtprocent)	Kartoffelmængde, der medgår til fremstilling af 1 000 kg stivelse (kg)	Mindstepris frit fabrik, som stivelsesproducenten skal betale pr. 1 000 kg kartofler (i ECU)	Produktionsrestitution pr. 1 000 kg kartofler (i ECU)	Producentens mindstepris pr. 1 000 kg kartofler (i ECU)
Unterwassergewicht von 5 050 g Kartoffeln (in Gramm)	Stärkegehalt der Kartoffeln (in Prozent)	Zur Erzeugung von 1 000 kg Kartoffelstärke nötige Kartoffelmenge (in kg)	Vom Stärkehersteller zu zahlender Mindestpreis frei Fabrik für 1 000 kg Kartoffeln (in ECU)	Erstattung bei der Erzeugung für 1 000 kg Kartoffeln (in ECU)	Dem Erzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlender Mindestpreis (in ECU)
Βάρος υπό το ύδωρ 5 050 γρ γεωμήλων (σε γραμμάρια)	Περιεκτικότητα σε άμυλο του γεωμήλου (%)	Ποσότητα γεωμήλων απαραίτητη για παραγωγή 1 000 χγρ άμυλου (σε χιλιόγραμμα)	Ελάχιστη τιμή προς πληρωμή από την αμυλοδομηχανία για 1 000 χγρ γεωμήλων (σε ECU)	Επιδότηση στην παραγωγή ανά 1 000 χγρ γεωμήλων (σε ECU)	Ελάχιστη τιμή προς είσπραξη από τον παραγωγό για 1 000 χγρ γεωμήλων (σε ECU)
Underwater weight of 5 050 g of potatoes (grams)	Starch content of potatoes (%)	Quantity of potatoes required for the manufacture of 1 000 kg of starch (kg)	Minimum free-at-factory price to be paid by the starch manufacturer for 1 000 kg of potatoes (ECU)	Production refund per 1 000 kg of potatoes (ECU)	Minimum price to be paid to the potato producer per 1 000 kg of potatoes (ECU)
Poids sous l'eau de 5 050 g de pommes de terre (en grammes)	Teneur en fécule de la pomme de terre (en pourcentage)	Quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 1 000 kg de fécule (en kilogrammes)	Prix minimal franco usine à payer par le féculier pour 1 000 kg de pommes de terre (en Écus)	Restitution à la production par 1 000 kg de pommes de terre (en Écus)	Prix minimal à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre (en Écus)
Peso sotto l'acqua di 5 050 g di patate (in grammi)	Tenore in fecola delle patate (in %)	Quantità di patate necessaria alla fabbricazione di 1 000 kg di fecola (in kg)	Prezzo minimo franco fabbrica da pagare dal fabbricante di fecola per 1 000 kg di patate (in ECU)	Restituzione alla produzione per 1 000 kg di patate (in ECU)	Prezzo minimo da percepire dal produttore per 1 000 kg di patate (in ECU)
Onderwatergewicht van 5 050 g aardappelen (in grammen)	Zetmeelgehalte van de aardappelen (in percenten)	Hoeveelheid aardappelen benodigd voor de vervaardiging van 1 000 kg zetmeel (in kg)	Minimaal te betalen prijs door de zetmeelfabrikant, franco fabriek, voor 1 000 kg aardappelen (in Ecu)	Restitutie bij de produktie per 1 000 kg aardappelen (in Ecu)	Minimaal te ontvangen prijs door de producent per 1 000 kg aardappelen (in Ecu)
1	2	3	4	5	6
352	13,0	6 533	40,19	4,78	44,97
353	13,1	6 509	40,33	4,80	45,13
354	13,1	6 486	40,48	4,82	45,30
355	13,2	6 463	40,62	4,84	45,46
356	13,2	6 439	40,77	4,85	45,62
357	13,3	6 416	40,92	4,87	45,79
358	13,3	6 393	41,07	4,89	45,96
359	13,4	6 369	41,22	4,91	46,13
360	13,4	6 346	41,37	4,92	46,29
361	13,5	6 322	41,53	4,94	46,47
362	13,5	6 299	41,68	4,96	46,64
363	13,6	6 276	41,83	4,98	46,81
364	13,6	6 252	41,99	5,00	46,99
365	13,7	6 229	42,15	5,02	47,17
366	13,7	6 206	42,30	5,04	47,34
367	13,8	6 182	42,47	5,05	47,52
368	13,8	6 159	42,63	5,07	47,70
369	13,9	6 136	42,79	5,09	47,88
370	13,9	6 112	42,95	5,11	48,06
371	14,0	6 089	43,12	5,13	48,25
372	14,0	6 065	43,29	5,15	48,44
373	14,1	6 047	43,42	5,17	48,59
374	14,1	6 028	43,55	5,18	48,73
375	14,2	6 005	43,72	5,20	48,92
376	14,2	5 981	43,90	5,22	49,12
377	14,3	5 963	44,03	5,24	49,27
378	14,3	5 944	44,17	5,26	49,43
379	14,4	5 921	44,34	5,28	49,62

1	2	3	4	5	6
380	14,4	5 897	44,52	5,30	49,82
381	14,5	5 879	44,66	5,32	49,98
382	14,5	5 860	44,80	5,33	50,13
383	14,6	5 841	44,95	5,35	50,30
384	14,6	5 822	45,09	5,37	50,46
385	14,7	5 799	45,27	5,39	50,66
386	14,7	5 776	45,45	5,41	50,86
387	14,8	5 757	45,60	5,43	51,03
388	14,8	5 738	45,75	5,45	51,20
389	14,9	5 720	45,90	5,46	51,36
390	14,9	5 701	46,05	5,48	51,53
391	15,0	5 682	46,21	5,50	51,71
392	15,0	5 664	46,35	5,52	51,87
393	15,1	5 626	46,67	5,55	52,22
394	15,2	5 607	46,82	5,57	52,39
395	15,2	5 589	46,97	5,59	52,56
396	15,3	5 570	47,13	5,61	52,74
397	15,3	5 551	47,30	5,63	52,93
398	15,4	5 542	47,37	5,64	53,01
399	15,4	5 533	47,45	5,65	53,10
400	15,4	5 523	47,54	5,66	53,20
401	15,5	5 486	47,86	5,70	53,56
402	15,6	5 467	48,02	5,72	53,74
403	15,6	5 449	48,18	5,73	53,91
404	15,7	5 430	48,35	5,76	54,11
405	15,7	5 411	48,52	5,78	54,30
406	15,8	5 393	48,68	5,79	54,47
407	15,8	5 374	48,85	5,82	54,67
408	15,9	5 364	48,94	5,83	54,77
409	15,9	5 355	49,03	5,84	54,87
410	15,9	5 346	49,11	5,85	54,96
411	16,0	5 327	49,28	5,87	55,15
412	16,0	5 308	49,46	5,89	55,35
413	16,1	5 280	49,72	5,92	55,64
414	16,2	5 266	49,86	5,93	55,79
415	16,2	5 252	49,99	5,95	55,94
416	16,3	5 234	50,16	5,97	56,13
417	16,3	5 215	50,34	5,99	56,33
418	16,4	5 206	50,43	6,00	56,43
419	16,4	5 196	50,53	6,01	56,54
420	16,4	5 187	50,61	6,02	56,63
421	16,5	5 150	50,98	6,07	57,05
422	16,6	5 136	51,12	6,08	57,20
423	16,6	5 121	51,27	6,10	57,37
424	16,7	5 107	51,41	6,12	57,53
425	16,7	5 093	51,55	6,14	57,69
426	16,8	5 075	51,73	6,16	57,89
427	16,8	5 056	51,93	6,18	58,11
428	16,9	5 042	52,07	6,20	58,27
429	16,9	5 028	52,22	6,22	58,44
430	17,0	5 000	52,51	6,25	58,76
431	17,1	4 986	52,66	6,27	58,93
432	17,1	4 972	52,80	6,29	59,09
433	17,2	4 963	52,90	6,30	59,20
434	17,2	4 953	53,01	6,31	59,32
435	17,2	4 944	53,10	6,32	59,42
436	17,3	4 930	53,25	6,34	59,59
437	17,3	4 916	53,41	6,36	59,77
438	17,4	4 902	53,56	6,37	59,93
439	17,4	4 888	53,71	6,39	60,10
440	17,5	4 874	53,87	6,41	60,28
441	17,5	4 860	54,02	6,43	60,45
442	17,6	4 846	54,18	6,45	60,63

1	2	3	4	5	6
443	17,6	4 832	54,33	6,47	60,80
444	17,7	4 818	54,49	6,49	60,98
445	17,7	4 804	54,65	6,50	61,15
446	17,8	4 790	54,81	6,52	61,33
447	17,8	4 776	54,97	6,54	61,51
448	17,9	4 762	55,13	6,56	61,69
449	17,9	4 748	55,29	6,58	61,87
450	18,0	4 720	55,62	6,62	62,24
451	18,1	4 706	55,79	6,64	62,43
452	18,1	4 692	55,95	6,66	62,61
453	18,2	4 685	56,04	6,67	62,71
454	18,2	4 679	56,11	6,68	62,79
455	18,2	4 673	56,18	6,69	62,87
456	18,3	4 645	56,52	6,73	63,25
457	18,4	4 631	56,69	6,75	63,44
458	18,4	4 617	56,86	6,77	63,63
459	18,5	4 607	56,99	6,78	63,77
460	18,5	4 598	57,10	6,80	63,90
461	18,6	4 584	57,27	6,82	64,09
462	18,6	4 570	57,45	6,84	64,29
463	18,7	4 561	57,56	6,85	64,41
464	18,7	4 551	57,69	6,87	64,56
465	18,7	4 542	57,80	6,88	64,68
466	18,8	4 523	58,05	6,91	64,96
467	18,9	4 509	58,23	6,93	65,16
468	18,9	4 495	58,41	6,95	65,36
469	19,0	4 481	58,59	6,97	65,56
470	19,0	4 467	58,77	7,00	65,77
471	19,1	4 458	58,89	7,01	65,90
472	19,1	4 449	59,01	7,02	66,03
473	19,2	4 437	59,17	7,04	66,21
474	19,2	4 425	59,33	7,06	66,39
475	19,3	4 414	59,48	7,08	66,56
476	19,3	4 402	59,64	7,10	66,74
477	19,4	4 390	59,80	7,12	66,92
478	19,4	4 379	59,95	7,14	67,09
479	19,5	4 367	60,12	7,16	67,28
480	19,5	4 355	60,28	7,18	67,46
481	19,6	4 343	60,45	7,20	67,65
481,6	19,6	4 337	60,53	7,21	67,74
482	19,7	4 335	60,56	7,21	67,77
483	19,7	4 332	60,60	7,21	67,81
483,2	19,7	4 332	60,60	7,21	67,81
484	19,8	4 325	60,70	7,23	67,93
484,8	19,8	4 318	60,80	7,24	68,04
485	19,9	4 317	60,82	7,24	68,06
486	19,9	4 311	60,90	7,25	68,15
486,4	19,9	4 309	60,93	7,25	68,18
487	20,0	4 305	60,98	7,26	68,24
488	20,0	4 299	61,07	7,27	68,34
489	20,1	4 294	61,14	7,28	68,42
490	20,1	4 290	61,20	7,28	68,48
491	20,2	4 287	61,24	7,29	68,53
492	20,2	4 285	61,27	7,29	68,56
493	20,3	4 283	61,30	7,30	68,60
494	20,3	4 280	61,34	7,30	68,64
495	20,4	4 278	61,37	7,30	68,67
496	20,4	4 276	61,40	7,31	68,71
497	20,5	4 273	61,44	7,31	68,75
498	20,5	4 271	61,47	7,32	68,79
499	20,6	4 266	61,54	7,33	68,87
500	20,6	4 262	61,60	7,33	68,93
501	20,7	4 259	61,54	7,34	68,98

1	2	3	4	5	6
502	20,7	4 257	61,67	7,34	69,01
503	20,8	4 255	61,70	7,34	69,04
504	20,8	4 252	61,75	7,35	69,10
505	20,9	4 248	61,80	7,36	69,16
506	20,9	4 243	61,88	7,37	69,25
507	21,0	4 238	61,95	7,37	69,32
508	21,0	4 234	62,01	7,38	69,39
509	21,1	4 229	62,08	7,39	69,47
509,9	21,1	4 224	62,15	7,40	69,55
510	21,1	4 224	62,15	7,40	69,55
511	21,2	4 219	62,23	7,41	69,64
511,8	21,2	4 215	62,29	7,41	69,70
512	21,3	4 214	62,30	7,42	69,72
513	21,3	4 209	62,38	7,42	69,80
513,7	21,3	4 206	62,42	7,43	69,85
514	21,4	4 204	62,45	7,43	69,88
515	21,4	4 199	62,52	7,44	69,96
515,6	21,4	4 196	62,57	7,45	70,02
516	21,5	4 194	62,60	7,45	70,05
517	21,5	4 189	62,67	7,46	70,13
517,5	21,5	4 187	62,70	7,46	70,16
518	21,6	4 184	62,75	7,47	70,22
519	21,6	4 180	62,81	7,48	70,29
519,4	21,6	4 178	62,84	7,48	70,32
520	21,7	4 175	62,88	7,49	70,37
521	21,7	4 170	62,96	7,49	70,45
521,3	21,7	4 168	62,99	7,50	70,49
522	21,8	4 165	63,03	7,50	70,53
523	21,8	4 160	63,11	7,51	70,62
523,2	21,8	4 159	63,13	7,51	70,64
524	21,9	4 155	63,19	7,52	70,71
525	21,9	4 150	63,26	7,53	70,79
525,1	21,9	4 150	63,26	7,53	70,79
526	22,0	4 145	63,34	7,54	70,88
527	22,0	4 140	63,42	7,55	70,97
528	22,1	4 135	63,49	7,56	71,05
528,8	22,1	4 131	63,55	7,56	71,11
529	22,2	4 130	63,57	7,57	71,14
530	22,2	4 125	63,65	7,58	71,23
530,6	22,2	4 122	63,69	7,58	71,27
531	22,3	4 119	63,74	7,59	71,33
532	22,3	4 114	63,82	7,60	71,42
532,4	22,3	4 112	63,85	7,60	71,45
533	22,4	4 111	63,86	7,60	71,46
534	22,4	4 108	63,91	7,61	71,52
534,2	22,4	4 108	63,91	7,61	71,52
535	22,5	4 103	63,99	7,62	71,61
536	22,5	4 098	64,07	7,63	71,70
537	22,6	4 093	64,14	7,63	71,77
537,8	22,6	4 089	64,21	7,64	71,85
538	22,7	4 088	64,22	7,64	71,86
539	22,7	4 083	64,30	7,65	71,95
539,6	22,7	4 080	64,35	7,66	72,01
540	22,8	4 078	64,38	7,66	72,04
541	22,8	4 076	64,41	7,67	72,08
541,4	22,8	4 075	64,43	7,67	72,10
542	22,9	4 072	64,47	7,67	72,14
543	22,9	4 066	64,57	7,69	72,26
543,2	22,9	4 066	64,57	7,69	72,26
544	23,0	4 061	64,65	7,70	72,35
545	23,0	4 056	64,73	7,70	72,43

REGOLAMENTO (CEE) N. 2240/85 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 1985****che modifica dei limiti quantitativi in materia di traffico di perfezionamento passivo economico applicabili a taluni prodotti tessili (categorie 6 e 8) originari della Jugoslavia per il 1985**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3588/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime applicabile alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Jugoslavia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, e l'allegato VII, paragrafo 4,

considerando che l'allegato VII del suddetto regolamento fissa dei limiti quantitativi comunitari specifici per le importazioni in traffico di perfezionamento passivo per gli anni dal 1983 al 1986 e che il regolamento (CEE) n. 3561/84 della Commissione⁽³⁾ fissa la ripartizione di questi limiti tra stati membri per il 1985;

considerando che per il 1985 dei fabbisogni si sono manifestati per delle reimportazioni di prodotti della categoria 6 in Germania e della categoria 8 in Francia, dopo perfezionamento in Jugoslavia;

considerando che parte dei fabbisogni supplementari in Germania dei prodotti della categoria 6 può essere

soddisfatta tramite un trasferimento fra categorie, in conformità al paragrafo 4 dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3588/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile « Jugoslavia »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi in materia di traffico di perfezionamento passivo economico di alcuni prodotti tessili originari della Jugoslavia di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 3561/84 sono modificati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 47.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 334 del 21. 12. 1984, pag. 22.

ALLEGATO

**Obiettivi quantitativi in materia di traffico di perfezionamento passivo economico dal
1° gennaio al 31 dicembre 1985**

Unità	Categoria	CEE	R. f. di Germania	Francia	Italia	Benelux	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Grecia
1 000 pezzi	6	6 571	5 823	100	—	648	—	—	—	—
1 000 pezzi	8	10 459	6 776	245	100	3 338	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 2241/85 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1985

che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 27 maggio al 2 giugno 1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1311/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1311/85 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2187/85 della Commissione, del 31 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello⁽²⁾, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indicati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 27 maggio al 2 giugno 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1311/85, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2187/85 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 27 maggio al 2 giugno 1985, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 27 maggio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 76.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 27 maggio al 2 giugno 1985

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
1	2	3
ex 02.01 A II a) e ex 02.01 A II b)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate : 1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. Quarti anteriori e busti 3. Quarti posteriori e selle 4. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	26,26474 21,01179 31,51769 21,01179 35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate	21,01179 29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti : aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : 11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso 22. altri	29,94180 21,01179

REGOLAMENTO (CEE) N. 2242/85 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 1985
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2230/85 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

- ⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.
⁽⁴⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 37.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	47,42 41,42 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2243/85 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1985

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2127/85⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2231/85⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro

tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽¹¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽¹²⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 agosto 1985;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹³⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2127/85 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 38.

⁽⁸⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 38.

⁽⁹⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 agosto 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 A II ⁽²⁾	203,77	197,73
11.02 B II b) ⁽²⁾	149,12	146,10
11.02 C II ⁽²⁾	178,78	175,76
11.02 D II ⁽²⁾	115,07	112,05
11.02 E II b) ⁽²⁾	203,77	197,73
11.02 F II ⁽²⁾	203,77	197,73

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1985

che autorizza i Paesi Bassi ad accertare sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l'osservanza delle norme di purezza varietale definite nell'allegato II della direttiva 66/401/CEE del Consiglio per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di *Poa pratensis*

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(85/370/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/38/CEE⁽²⁾, in particolare l'allegato I, punto 4,

vista la richiesta presentata dai Paesi Bassi,

considerando che la direttiva 66/401/CEE stabilisce che, per quanto riguarda la produzione di sementi di piante foraggere, l'osservanza delle norme di purezza varietale sia accertata principalmente sulla base dei risultati delle ispezioni in campo prescritte; che, nel caso di colture di *Poa pratensis* appartenenti alle varietà classificate ufficialmente come « varietà apomittiche monoclonali » secondo le procedure approvate, uno stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta, ad accertare l'osservanza non solo su questa base, qualora sia provato che la conformità alle norme di purezza varietale definite nell'allegato II è garantita mediante analisi adeguate delle sementi o con altri mezzi appropriati;

considerando che alcune varietà di *Poa pratensis* sono state ufficialmente classificate negli stati membri come « varietà apomittiche monoclonali » secondo le proce-

dure approvate e possono quindi essere iscritte, con tale classificazione, nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

considerando che è stato provato che per il tipo di varietà di *Poa pratensis* summenzionato il rispetto delle norme di purezza varietale definite nell'allegato II è garantito nei Paesi Bassi mediante analisi adeguate delle sementi e delle plantule;

considerando che il ricorso a tali analisi delle sementi e delle plantule si giustifica unicamente qualora risultino inconcludenti le ispezioni in campo eseguite in conformità dell'allegato I, punto 6; che per poter essere considerate adeguate, tali analisi devono soddisfare taluni requisiti minimi;

considerando che, nel caso di colture di *Poa pratensis* appartenenti al tipo di varietà summenzionato, occorre quindi autorizzare i Paesi Bassi ad accertare l'osservanza delle norme di purezza varietale anche attraverso questa analisi delle sementi e delle plantule, oltre alle ispezioni in campo prescritte; che per il momento tale autorizzazione non deve concernere la produzione di sementi di base, dato che sinora il numero di ispezioni in campo relative a questa produzione e risultate inconcludenti è rimasto relativamente esiguo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 41.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. I Paesi Bassi sono autorizzati, alle condizioni fissate nel paragrafo 2 e per le varietà di *Poa pratensis* classificate come « varietà apomittiche monoclonali » nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ad accertare l'osservanza delle norme di purezza varietale stabilite per la produzione di sementi certificate, senza limitarsi a prendere in considerazione soltanto i risultati dell'ispezione in campo effettuata in conformità dell'allegato I, punto 6, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio.

2. Ai fini del disposto del paragrafo 1 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni :

- a) i risultati dell'ispezione in campo effettuata in conformità dell'allegato I, punto 6, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio si sono rivelati inconcludenti ; i limiti di inconcludenza saranno determinati secondo la tabella dei numeri soglia di rifiuto istituita nell'allegato I della presente decisione ;
- b) l'osservanza delle norme di purezza varietale definite nell'allegato II della direttiva 66/401/CEE del Consiglio è garantita dalle seguenti analisi di sementi e plantule :
 - aa) esami di laboratorio : reazione al fenolo o al catecolo su campioni di almeno 400 sementi, e
 - bb) esame in serra o in locale di coltura, su campioni di almeno 60 plantule, relativamente alle caratteristiche elencate nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

1. I Paesi Bassi comunicano alla Commissione :
 - a) i criteri secondo cui si avvalgono dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 1,
 - b) anteriormente al 31 dicembre di ogni anno, le quantità di sementi certificate durante l'anno nel proprio territorio in conformità della presente decisione.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri stati membri.

2. Alla luce dell'esperienza acquisita, ogni cinque anni si valuta l'opportunità di procedere ad una revisione della presente decisione.

3. L'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 1 è revocata qualora si constati che le condizioni definite al paragrafo 2 del medesimo articolo 1 sono insufficienti a garantire la qualità prescritta delle sementi, ovvero che esse non sono state rispettate.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

*ALLEGATO I***NUMERI SOGLIA DI RIFIUTO**

Numero di conteggi del campione (superfici unitarie di 10 m ²)	Rifiuto se il numero di piante che possono essere riconosciute non conformi alla varietà è pari o superiore a
5	44
6	49
7	56
8	64
9	71
10	78

*ALLEGATO II***LISTA DI CARATTERISTICHE DA ESAMINARE IN SERRA O IN LOCALE DI
COLTURA**

(plantule di 4-8 foglie)

- Guaina fogliare :
colorazione da antociani
 - Guaina fogliare :
peli sul margine
 - Guaina fogliare :
peli su entrambe le pagine appena sotto la lamina della foglia
 - Guaina fogliare :
pelosità della ligula
 - Guaina fogliare :
lunghezza dei peli della ligula
 - Lamina della foglia : -
frangia di peli sul margine di base
 - Lamina della foglia :
peli sulla pagina superiore
 - Lamina della foglia :
peli sulla pagina inferiore
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1985

che modifica la decisione 81/888/CEE che proroga, per quanto concerne taluni paesi terzi, il termine concernente i controlli delle selezioni conservatrici previsto dalle direttive 70/475/CEE e 70/458/CEE

(85/371/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, terza frase,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE, in particolare l'articolo 32, paragrafo 2, terza frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE, e dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 70/458/CEE, il Consiglio constata, su proposta della Commissione, se i controlli delle selezioni conservatrici, effettuati nei paesi terzi, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli stati membri;

considerando che con decisione 78/476/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 83/495/CEE ⁽⁵⁾, il Consiglio ha constatato l'equivalenza di tali controlli per vari paesi terzi;

considerando che va tenuto conto del fatto che per altri paesi terzi le informazioni disponibili non hanno ancora permesso di accertare tale equivalenza, ed al fine altresì di non perturbare gli scambi commerciali tradizionali di taluni stati membri, la Commissione ha provveduto, con decisione 81/888/CEE ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 83/525/CEE ⁽⁷⁾, a prorogare fino al 30 giugno 1985 i termini concernenti i controlli delle selezioni conservatrici previsti all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 70/457/CEE e all'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 70/458/CEE; che essa ha tuttavia limitato questa proroga alle varietà ammesse anteriormente al 1° gennaio 1984 o la cui

domanda d'iscrizione fosse stata presentata prima di tale scadenza nello stato membro che si avvale dell'autorizzazione;

considerando che i dati attualmente disponibili hanno reso possibile la constatazione di equivalenza per le varietà conservate in Australia; che non si è invece ancora potuto procedere a tale constatazione nel settore delle specie agricole e orticole per quanto concerne l'Austria, la Svizzera e Israele, né nel settore delle specie agricole per quanto concerne la Cecoslovacchia, il Cile, il Giappone e la Jugoslavia, né nel settore delle specie orticole per quanto concerne la Repubblica di Corea, Taiwan e la Polonia;

considerando che, per i motivi sopra citati, i termini previsti all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 70/457/CEE e all'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 70/458/CEE devono essere prorogati ancora una volta, alle stesse condizioni, per quanto riguarda i summenzionati paesi terzi; che tale proroga deve essere limitata alle varietà ammesse anteriormente al 1° gennaio 1986 o la cui domanda d'iscrizione sia stata presentata prima di tale scadenza nello stato membro che si avvale dell'autorizzazione.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 81/888/CEE della Commissione è modificato come segue:

1. Al paragrafo 1:
 - il termine « Australia » è soppresso;
 - la data del 30 giugno 1985 è sostituita da quella del 30 giugno 1988.
2. Al paragrafo 2:
 - il termine « Australia » è soppresso;
 - la data del 30 giugno 1985 è sostituita da quella del 30 giugno 1988.
3. Al paragrafo 3:
 - la data del 1° gennaio 1984 è sostituita da quella del 1° gennaio 1986.

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
 (2) GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.
 (3) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.
 (4) GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 17.
 (5) GU n. L 275 dell'8. 10. 1983, pag. 18.
 (6) GU n. L 324 del 12. 11. 1981, pag. 28.
 (7) GU n. L 297 del 29. 10. 1983, pag. 36.

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1943/85 della Commissione, del 12 luglio 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/69, per quanto riguarda talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 181 del 13 luglio 1985)

A pagina 35, articolo 11, paragrafo 10, penultima riga,

anziché: « paragrafo 8 »,

leggi: « paragrafo 9 ».

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1998/85 della Commissione, del 18 luglio 1985, che modifica gli importi compensativi monetari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 189 del 22 luglio 1985)

Pagina 3, allegato I, parte 1^a (settore cereali), tariffa doganale comune 11.02 A V b), colonna « Ελλάδα »:

anziché: « 3 345,3 »,

leggi: « 2 345,3 ».

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2157/85 della Commissione, del 29 luglio 1985, che modifica gli importi compensativi monetari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 202 del 1° agosto 1985)

Pagina 7, allegato I, parte 2^a (settore carni suine)

Tariffa doganale comune ex 02.01 A III a) 6 aa), colonna « Ελλάδα »:

anziché: « 198,6 »,

leggi: « 198,3 ».

Tariffa doganale comune 02.06 B I b) 2, colonna « Italia »:

anziché: « 9 159 »,

leggi: « 9 158 ».

IL SISTEMA MONETARIO EUROPEO

Origini, funzionamento e prospettive

Jacques van Ypersele

Jean-Claude Koeune

Prefazione di Robert Triffin

Dal 13 marzo 1979, i rapporti tra le monete della Comunità europea (fatta eccezione per la sterlina e per la dracma) sono regolati dal sistema monetario europeo. La creazione dello SME ha fatto fronte a una duplice preoccupazione: stabilizzare i tassi di cambio tra le monete europee e far poggiare questa stabilità esterna su una migliore convergenza delle economie comunitarie verso la stabilità interna.

La presente trattazione si propone di rispondere ai numerosi interrogativi che «l'uomo comune» può rivolgersi, con riguardo sia ai meccanismi e al significato economico dello SME, sia sui primi risultati conseguiti e le prospettive a venire che per esso si delineano.

Il capitolo I illustra quali furono i *moventi dell'impegno europeo* in un ambiente in cui, a causa della disgregazione del sistema di Bretton Woods, la «fluttuazione» delle monete più importanti si è in pratica accompagnata con una grande instabilità monetaria internazionale, poco favorevole agli investimenti e alla ripresa dello sviluppo.

Ma la creazione mediante lo SME di una «zona di stabilità monetaria in Europa» si è del pari inserita nell'insieme degli sforzi che hanno contraddistinto il cammino, sul piano monetario, verso l'integrazione economica europea. Il capitolo II ripercorre i *tentativi anteriori*, dall'epoca della formulazione di svariati obiettivi nel trattato di Roma sino alla fluttuazione congiunta di alcune monete europee comprese nel cosiddetto «serpente».

Il capitolo III illustra in modo particolareggiato il *significato dello SME* e dei suoi meccanismi (meccanismi di cambio e di intervento, funzione dell'ECU, sistemi di credito), descrivendo in particolare gli elementi nuovi che questi meccanismi presentano rispetto al «serpente» e analizzando in astratto le condizioni di un loro efficace funzionamento.

Il capitolo IV indica di conseguenza, con l'ausilio di numerosi dati, ciò che è stato il *funzionamento reale dello SME* nel corso dei suoi primi cinque anni: in una situazione internazionale sempre più instabile, un risultato soddisfacente sul piano della stabilità esterna; inoltre, una convergenza ancora insufficiente verso la stabilità interna ma in deciso progresso dai due ultimi riallineamenti delle parità; ed infine, uno sviluppo recente ma veloce dell'uso privato dell'ECU.

Infine il capitolo V si proietta sull'*avvenire dello SME*: richiama il passaggio — rinviato — alla fase istituzionale, sottolinea l'aspetto pionieristico della ricerca di una migliore convergenza delle economie partecipanti ed espone diverse possibili riforme che sarebbero in grado di rafforzare la coesione del sistema e la sua capacità di resistere ai perturbamenti di provenienza esterna.

148 p.

CB-41-84-127-IT-C

ISBN 92-825-3470-7

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

200 FB

6 000 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

PARLAMENTO EUROPEO

MANUALE UFFICIALE DEL PARLAMENTO EUROPEO

1984

- Dati biografici dei deputati
- Composizione degli organi parlamentari
- Risultati delle elezioni 1984
- Organizzazione dei servizi del segretariato generale del Parlamento europeo e dei gruppi politici
- Indirizzi utili
- Modifiche sopraggiunte dopo il 1° dicembre 1984

304 p.

AX-41-84-224-IT-C ISBN 92-823-0084-6

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco.

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

350 FB 10 800 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo